

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-
2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1060/2021.**

1. DEFINIZIONI.....	3
2. CIG – CUP - CUI.....	4
3. RUP – DEC.....	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO. UNICO LOTTO. IMPORTO. FONTE DI FINANZIAMENTO...	4
5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	6
6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	10
7. PIANO DI LAVORO.....	11
8. GRUPPO DI LAVORO.....	12
9. DURATA DELL'APPALTO.....	13
10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
11. ONNICOMPRESIVITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	16
12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE.....	16
13. GARANZIE.....	17
14. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE.....	17
15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, TUTELA DEL LAVORO E DELLA PARITÀ' DI TRATTAMENTO.....	18
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	20
17. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI.....	20
18. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
19. REVISIONE DEI PREZZI.....	20
20. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	21
21. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
22. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	25
23. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
24. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	25

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016.....	25
26. NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE ISTRUZIONI.....	28
27. SPESE DEL CONTRATTO.....	32
28. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO.....	32
29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	33

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) AdG: Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060
 - b) Amministrazione o Amministrazione regionale o Committente o Regione: la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale"
 - c) Affidatario o aggiudicatario o appaltatore: il soggetto aggiudicatario della gara, incaricato della prestazione del servizio
 - d) Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto
 - e) CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione
 - f) Codice dei contratti pubblici oppure Codice o d.lgs. 50/2016: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. e le sue successive modificazioni
 - g) Codice antimafia o d.lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*)
 - h) CUI: il codice unico di intervento attribuito – con riferimento al servizio da acquisire - nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte
 - i) CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
 - j) RUP: il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 3
 - k) DEC o DE: il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*)
 - l) Disciplinare di gara: il documento che sarà approvato contestualmente al bando di gara con atto della Direzione della Giunta Regionale, Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata"
 - m) FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui ai Regolamenti UE n. 1058 e 1060 del 2021
 - n) Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice: le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
 - o) PEC: posta elettronica certificata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3*) e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*)
 - p) PR: il Programma regionale cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", nell'ambito della programmazione per il periodo 2021-2027, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060
 - q) stazione appaltante: la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale" o, con riferimento alla sola fase di gara, il Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" della Direzione della Giunta Regionale

2. CIG – CUP - CUI

1. Il CIG della procedura d'appalto sarà acquisito successivamente all'adozione della determinazione a contrarre e inserito negli atti di gara.
2. Il CUP acquisito per il presente progetto di investimento pubblico è il seguente: J11C22001100009.
3. I codici CIG e CUP dovranno essere riportati nelle fatture che l'appaltatore emetterà (ai sensi dell'art. 25 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014 e dell'art. 1 decreto del Ministero delle Finanze 24/8/2020 n. 132) e negli strumenti di pagamento (ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010) ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il CUI attribuito al presente servizio nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte è il seguente: S80087670016202100049.

3. RUP – DEC

1. Il nominativo del RUP, individuato ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 7411 del 13/10/2014, n. 13-4843 del 3/4/2017 e n. 1-5057 del 20/05/2022 è indicato nella determinazione a contrarre e nel bando di gara.
2. Il nominativo del DEC, che sarà individuato con apposito atto di nomina ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 13-4843 del 3-4-2017, sarà comunicato all'aggiudicatario in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Al RUP e al DEC spettano i compiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di attuazione.

4. OGGETTO DELL'APPALTO. UNICO LOTTO. IMPORTO. FONTE DI FINANZIAMENTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione, di sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito del Programma Regionale (PR) di cui all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2021/2027 – ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 – nonché l'assistenza alle attività di chiusura del PR FESR 2021/2027. In particolare, con l'espressione «Servizi di assistenza tecnica» si intende fare riferimento all'insieme di attività indicate al successivo paragrafo 5 le quali hanno l'obiettivo generale di sostenere l'attuazione del PR dotando l'Amministrazione regionale di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, di efficienza e di esecutività nell'utilizzo delle risorse del PR stesso con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060, riguardo al "Disimpegno".

2. L'appalto non è suddiviso in lotti, in considerazione del fatto che le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse dal punto di vista tecnico. La gestione del Programma, infatti, comporta l'applicazione di una pluralità di normative (nazionali ed europee) complesse. Pertanto, il supporto specialistico di alto livello che viene richiesto presuppone l'integrazione fra le competenze delle diverse figure professionali coinvolte nell'attività di consulenza sulle varie questioni che si porranno in fase di Attuazione del programma, in modo che possano essere fornite all'Autorità di gestione del Programma proposte e soluzioni unitarie integrate. Ulteriormente, la tipologia di servizio da acquisire richiede uno stretto e costante coordinamento fra appaltatore e committente, che deve perdurare per l'intera durata contrattuale. Tutto ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adeguata e fortemente coordinata al suo interno per garantire prestazioni idonee a fornire all'Autorità di gestione del Programma un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, con conseguenti riflessi potenzialmente negativi sulla qualità del servizio. La possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio è, comunque, garantita ammettendo le associazioni temporanee d'impresa fra i soggetti partecipanti (senza vincolo di precostituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal Codice dei contratti); inoltre, è prevista una maggiorazione di punteggio per l'offerta tecnica del concorrente che sia una PMI o se il consorzio o raggruppamento di imprese partecipante alla gara sia costituito almeno da una PMI.

3. L'importo dell'appalto è indicato di seguito:

Descrizione servizio	CPV	
Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del Programma Regionale a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", cofinanziato dal FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) - Regolamento (UE) 2021/1060	79111000-5	6.200.000,00 €
A) Importo totale soggetto a ribasso		6.200.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		0,00 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara		6.200.000,00 €

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 euro, trattandosi di servizio intellettuale che non comporta rischi di tal tipo.

5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. Il servizio di consulenza e assistenza tecnica che la Regione intende affidare è articolato nelle seguenti sei macro aree che comprendono le attività specifiche di seguito indicate:

1.1 Supporto tecnico per l'attuazione del Programma, fornendo i necessari elementi di conoscenza e approfondimento tecnico, giuridico e amministrativo.

Questa area comprende tutte le attività di supporto all'Amministrazione regionale concernenti la realizzazione di approfondimenti sulle norme giuridiche alla luce della giurisprudenza pertinente nonché l'individuazione e l'applicazione di soluzioni tecniche utili all'attuazione del PR FESR, con particolare riguardo a:

- a) assistenza alla predisposizione delle procedure di attuazione del PR FESR e definizione della relativa manualistica;
- b) assistenza alla predisposizione dei bandi e alla verifica della congruenza dei bandi di attuazione con il PR, con le sue modalità attuative e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- c) assistenza alla progettazione integrata (Azioni integrate per lo sviluppo);
- d) supporto specialistico nell'implementazione delle misure che riguardano i temi dell'internazionalizzazione e della specializzazione intelligente;
- e) supporto nell'individuazione di modalità procedurali e organizzative di integrazione tra i Fondi Strutturali e con gli altri strumenti dell'Unione;
- f) supporto specialistico finalizzato alla progettazione e all'implementazione degli strumenti finanziari di cui agli artt. 58- 62 del Reg. (CE) 2021/1060;
- g) consulenza specialistica di supporto all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi anche in riferimento alle implicazioni sul sistema di gestione e controllo;
- h) definizione e verifica delle voci di spesa ammissibili alla rendicontazione (e relativa manualistica);
- i) raccordo con le attività del valutatore indipendente, rendendo disponibile la base informativa sull'attuazione e avvalendosi dei risultati dell'attività di quest'ultimo ai fini della rimodulazione/revisione del Programma;
- j) supporto alle relazioni funzionali con le Autorità di Certificazione e di Audit;

1.2 Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma.

Nell'ambito di tale attività, è richiesto il supporto giuridico per l'interpretazione della regolamentazione europea ed, in particolare, per la corretta applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato e sugli appalti, mediante tutti gli approfondimenti tecnico-giuridico-amministrativi che si rendano necessari.

In relazione a tale ambito, il supporto tecnico è richiesto, in particolare, per:

- a) il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale relativa all'attuazione del programma;

- b) l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici con particolare riferimento all'ambito dei controlli di primo livello (documentali e in loco);
- c) l'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- d) l'applicazione del principio DNSH (*Do No Significant Harm*);
- e) il rilascio di pareri formali su temi relativi all'attuazione del programma;
- f) la docenza, su argomenti inerenti i temi di interesse segnalati dall'Amministrazione regionale, nell'ambito di corsi di formazione sia interna, volti all'accrescimento delle conoscenze, sia per il rafforzamento delle competenze delle strutture amministrative coinvolte nella gestione del PR.

1.3 Supporto tecnico per la definizione, manutenzione, verifica delle procedure e degli strumenti di programmazione, gestione, controllo e monitoraggio degli interventi.

Questa area comprende tutte quelle attività di assistenza tecnica che supportano l'Amministrazione regionale nella predisposizione e verifica delle procedure e dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio, con particolare riguardo a:

- a) verifica coerenza delle procedure di attivazione al PR, alle disposizioni nazionali e unionali;
- b) implementazione e/o revisione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) e verifica del suo funzionamento, in coerenza con i criteri fissati dalla UE (allegato XVI del Reg UE 2021/1060);
- c) definizione e/o revisione delle piste di controllo, *check list* e modelli di verbale, in tema di controlli di I livello;
- d) predisposizione della manualistica, della metodologia e delle procedure per la realizzazione dei controlli di primo livello;
- e) definizione di procedure per la gestione dei rischi (misure e azioni volte alla prevenzione dei rischi);
- f) definizione analisi del rischio per l'effettuazione delle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74, punto 2 del Reg. 2021/1060;
- g) definizione del metodo di campionamento periodico delle operazioni da sottoporre a controllo documentale e in loco;
- h) assistenza per l'adempimento delle attività relative all'informazione e alla sorveglianza delle irregolarità ed al recupero degli importi indebitamente concessi;
- i) assistenza nelle procedure di audit esperite dalle Autorità europee e nazionali nonché dall'Autorità di Gestione nei confronti degli Organismi intermedi e dei beneficiari;
- j) coordinamento, controllo e analisi dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singolo progetto secondo l'articolazione richiesta dal sistema Monit Web;
- k) assistenza alle fasi di rilevazione periodica degli impegni e dei pagamenti;

- l) assistenza alle fasi periodiche di monitoraggio fisico e procedurale degli interventi programmati, anche al fine di garantire la qualità dei dati;
- m) definizione e attuazione di strumenti e procedure finalizzate alla gestione finanziaria ed al governo dell'avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della regola "N+3" (art. 105 del Reg. UE 2021/1060);
- n) sorveglianza e verifica dei criteri e delle modalità di quantificazione degli indicatori assunti a base del *performance framework*.

1.4 Supporto tecnico alla gestione delle modalità attuative del PR ed alla formulazione di proposte di revisione dello stesso.

Quest'area comprende tutte le attività che supportano l'Amministrazione regionale nella revisione tecnica e/o finanziaria dei contenuti del PR e delle sue modalità attuative, con particolare riguardo a:

- a) supporto alle attività di revisione del quadro programmatico e del Piano finanziario (eventuali riprogrammazioni in corso di implementazione), anche con riferimento al sistema degli indicatori;
- b) definizione di soluzioni procedurali utilizzabili dalle Strutture responsabili dell'attuazione del PR, soprattutto in relazione alle esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di razionalizzazione delle procedure;
- c) individuazione di procedure idonee a garantire un pieno utilizzo delle risorse del PR.

1.5 Supporto tecnico per la predisposizione dei documenti di valutazione e di analisi giuridico/finanziaria per lo svolgimento dei compiti e dei lavori del Comitato di Sorveglianza.

Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni che sostengono l'Amministrazione regionale nell'obiettivo di assicurare lo svolgimento ottimale dei compiti del Comitato di Sorveglianza. In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- a) la predisposizione di documenti tecnico/amministrativi relativi ai contenuti tecnici e finanziari del programma;
- b) la predisposizione di relazioni intermedie relative all'avanzamento del programma ed ai risultati conseguiti dall'attuazione delle azioni;
- c) la predisposizione di relazioni riguardo la verifica del conseguimento degli obiettivi trasversali del PR.

1.6 Supporto di assistenza tecnica all'AdG e agli Organismi Intermedi alle operazioni di chiusura del PR FESR 2021-2027.

Sulla base della fase conclusiva di attuazione del PR FESR, le azioni saranno prevalentemente incentrate su: attività di supporto all'AdG e agli Organismi Intermedi per la chiusura della Programmazione 2021-2027.

Le attività di supporto per l'AdG/Organismi intermedi riguarderanno:

- a) la definizione della programmazione finale del PR;

- b) la gestione da parte dei Responsabili di azione dell'AdG dei processi attuativi e rendicontativi inerenti le operazioni finanziate nell'ambito del PR, al fine di favorire l'attuazione delle procedure previste per la chiusura delle operazioni;
 - c) la gestione degli Strumenti Finanziari e accompagnamento alla corretta applicazione delle norme di chiusura dei Fondi, con particolare riguardo all'applicazione dei Regolamenti unionali, nonché agli eventuali indirizzi delle istituzioni nazionali e sovranazionali;
 - d) l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale finalizzata alla redazione degli stati di avanzamento delle attività, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti previsti per la fase di chiusura della programmazione;
 - e) la gestione dei rapporti con la Commissione Europea (con particolare riferimento alla predisposizione delle informazioni ad essa necessarie) e con le Autorità nazionali competenti;
 - f) la preparazione della chiusura del PR, ivi inclusa la verifica delle relative condizioni secondo le indicazioni degli orientamenti alla chiusura della programmazione forniti dalla Commissione europea.
2. L'aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata del contratto, un qualificato supporto tecnico ed operativo nell'attività di assistenza tecnica, per l'attuazione del PR e per la chiusura del Programma stesso, all'Autorità di gestione (ed eventuali Organismi Intermedi) e alle sue articolazioni nella realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto.
3. Il luogo principale e prevalente di esecuzione dei servizi è Torino, assicurando un collegamento costante attraverso la disponibilità continua in loco presso gli uffici della Committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile fino a 5 (cinque) a richiesta dell'Amministrazione, unità operative qualificate con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR, oltre a specifiche attività che potranno essere realizzate in ambito regionale ed extra regionale. Gli esperti in tematiche ambientali opereranno a supporto delle strutture coinvolte nella gestione e controllo delle azioni del PR ed in particolare a supporto della Direzione "Ambiente, energia e territorio".
4. L'Aggiudicatario dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto:
- a) apporti professionali suscettibili di fornire un elevato ed aggiornato contributo di conoscenza ed una corrispondente capacità di elaborazione (di strumenti pianificatori, di discipline normative e giuridiche, di riforme, di procedure etc.) in tutte le aree di intervento del PR attraverso gli Esperti "senior";
 - b) apporti operativi a supporto delle funzioni di gestione del Programma attraverso gli Esperti "medium".
5. Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle proposte, per ciascuna delle attività sopramenzionate, l'offerente dovrà indicare i seguenti elementi (che costituiscono i parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 6):
- a) metodologie, strumenti e piano di lavoro;
 - b) risorse umane (individuare anche in relazione alle specifiche professionalità) che intende impiegare;

tenendo conto delle prescrizioni per l'espletamento del servizio contenute al successivo paragrafo 6.

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'affidatario e la Regione, la quale è soggetto responsabile della gestione del PR.
2. In generale, la modalità organizzativa attraverso la quale troverà attuazione il servizio è considerata dalla stazione appaltante elemento qualificante del servizio stesso.
3. A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare almeno secondo le seguenti modalità (da dettagliare operativamente in sede di offerta):
 - a) attivazione di una sede fisica/postazione di lavoro presso la Regione Piemonte da parte dell'affidatario (la Regione Piemonte potrà valutare la messa a disposizione di locali attrezzati presso le proprie strutture);
 - b) individuazione di referenti fissi per conto dell'affidatario in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento;
 - c) previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze fisse minimali presso la Regione delle risorse umane componenti l'équipe dell'affidatario o almeno di un nucleo formale di risorse umane di livello e professionalità adeguate a compiti di presidio continuativo;
 - d) realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza al personale della Regione responsabile dell'attuazione del PR;
 - e) partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati;
4. Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio del servizio, il soggetto affidatario dovrà innanzitutto fornire servizi di assistenza e consulenza diretta agli uffici della Regione sotto forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni: inoltre, esso dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace della singola attività/operazioni interessata (ad esempio: rapporti scritti sullo stato di esecuzione del programma, relazioni sull'attuazione delle azioni, memorie, bozze di atti formali, documenti tecnici...).
5. Esigenze particolari di approfondimento verranno espresse dalla Regione sia in riferimento alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR che ad altri adempimenti e ad altre scadenze di volta in volta predefiniti.
6. La tempistica e la redazione di rapporti e/o elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari.

7. Sia le modalità di strutturazione del presidio organizzativo che le modalità di espletamento del servizio dovranno essere descritte ed articolate su un arco temporale di 9 (nove) anni (ovvero entro la data di scadenza per la consegna dei documenti di chiusura ufficiale del PR): esse andranno riferite a ciascuna delle attività di cui al paragrafo 5 così che nell'offerta complessiva ne risultino descritte, in forma sintetica, sia le caratteristiche generali (ove con caratteristiche generali si intendono gli aspetti non direttamente connessi a vincoli, situazioni e tempistiche particolari) sia le operazioni che vi danno attuazione nonché i prodotti attesi e le condizioni di espletamento sotto il profilo organizzativo.
8. Inoltre, andranno evidenziate e articolate analiticamente le caratteristiche (metodologiche, tecniche, logistiche, ecc.) delle diverse attività previste e per ognuna di esse andrà esplicitata l'indicazione analitica delle forme attraverso cui verrà svolto il servizio (tramite consulenza presso le strutture della Regione; tramite assistenza a distanza): per ogni attività andranno inoltre fornite indicazioni sia sulle tipologie di personale di coordinamento/direzione e tecnico utilizzato sia sui tempi di impiego per ciascuna tipologia.
9. Per la realizzazione delle attività oggetto del servizio di assistenza tecnica, il soggetto affidatario dovrà, sia nella presentazione del piano di lavoro che nello svolgimento del servizio, fare riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1058/2021 e 2021/1060, aggiornati alle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, al PR 2021-2027 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
10. L'affidatario dovrà inoltre:
 - a) tenere conto del sistema informativo della Regione Piemonte - e degli eventuali soggetti intermediari dotati di deleghe gestionali - all'interno del quale risiedono le procedure gestionali e decisionali delle misure del PR, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;
 - b) tenere conto del sistema di monitoraggio e delle altre attività di assistenza tecnica che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;
 - c) tenere conto del sistema di monitoraggio sui Fondi Strutturali, istituito a livello nazionale presso la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, denominato Monit Web;
 - d) raccordarsi con le altre attività di valutazione che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare ed in particolare con l'attività del valutatore indipendente assicurando uno stretto coordinamento con i sistemi di monitoraggio;
 - e) raccordarsi con le indicazioni provenienti dai gruppi tecnici istituiti, a livello nazionale, dai Ministeri responsabili, partecipando, ove richiesto, alle sue riunioni.

7. PIANO DI LAVORO

1. L'appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.
2. L'appaltatore dovrà trasmettere il primo piano di lavoro all'AdG entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvio dell'esecuzione del contratto; tale piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'AdG entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni piano di lavoro descriverà, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.
4. Il committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato; l'appaltatore entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta trasmetterà al committente la proposta di modifica del piano di lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.
5. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

8. GRUPPO DI LAVORO

1. I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro tramite il quale verrà prestato il servizio, con un numero minimo pari a 9 (nove) risorse professionalmente idonee a garantire all'Amministrazione l'elevata qualità delle attività oggetto del servizio, con esperienza pluriennale in attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali. In sede di offerta, dovranno essere presentati i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con un gruppo di lavoro che dovrà possedere competenze specifiche nelle seguenti materie:
 - a) analisi economica–sociale e statistica, analisi dei rischi per l'espletamento a campione delle verifiche di gestione;
 - b) programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) sviluppo territoriale e progettazione integrata;
 - d) sovvenzioni e strumenti finanziari;
 - e) S3, ricerca&sviluppo e innovazione tecnologica;
 - f) aiuti di stato;
 - g) appalti pubblici;
 - h) opzioni di semplificazione dei costi;
 - i) tematiche ambientali.

Tali requisiti devono essere attestati dai partecipanti alla gara mediante apposita dichiarazione che accompagna l'offerta tecnica.

3. All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere individuato un coordinatore, che assumerà il ruolo di responsabile del servizio con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di referente nei confronti dell'Amministrazione appaltante.
4. Nell'offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno illustrare l'assetto organizzativo del gruppo di lavoro, indicando nominativamente i suoi componenti (dei quali dovranno essere prodotti i curricula) e dovranno, altresì, garantire che la composizione del medesimo presentata in sede

di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto, salvo quanto previsto, in via eccezionale, al punto 6 del presente paragrafo.

5. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire, all'interno del gruppo di lavoro costituito dalle risorse indicate al punto 1, la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, fino a 5 (cinque) figure professionali con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR.
6. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, senza previo consenso dell'Amministrazione. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà comunicarlo con congruo anticipo e formulare richiesta scritta e motivata alla Committente, indicando le ragioni che rendono necessaria la sostituzione ed i nominativi e le referenze dei componenti che vengono proposti al posto di quelli approvati dalla Commissione giudicatrice o successivamente dalla Committente. Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. La committente si riserva di richiedere ulteriori nominativi se quelli proposti non sono ritenuti idonei.
7. Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

9. DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino all'approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2021-2027 da parte della Commissione Europea. In particolare, poiché la relazione finale in materia di performance del P.R. può essere presentata fino al 15/02/2031 (art. 43 Reg. UE 2021/1060) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere anche tali attività ed estendersi fino al momento in cui la Commissione informerà l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione o, ai sensi dell'art. 43 citato, detta relazione dovrà intendersi accettata.

10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Per la scelta del contraente si utilizzerà la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 d.lgs. 50/2016, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza:
 - offerta tecnica (max punti 80/100)
 - offerta economica (max punti 20/100)

3. All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 40 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.
4. Il punteggio per l'offerta economica (massimo di 20 punti su 100) sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_i = \begin{cases} PEmax \times X \frac{R_i}{R_{med}} & \text{se } R_i \leq R_{med} \\ PEmax \times \left[X + (1 - X) \times \frac{R_i - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] & \text{se } R_i > R_{med} \end{cases}$$

dove:

- R_i : ribasso offerto dal concorrente i esimo
 R_{med} : media aritmetica dei ribassi offerti
 R_{max} : massimo ribasso offerto
 X : 0,85

5. La valutazione delle offerte sarà effettuata applicando i seguenti criteri e sub-criteri:

CRITERI	SUB-CRITERI	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA (max 80 punti)		
1. Caratteristiche metodologiche e qualità tecnica della proposta	Qualità e coerenza complessiva dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi e alle specifiche indicate nel capitolato	18
	Adeguatezza delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti previsti per lo svolgimento del servizio	14
	Qualità delle proposte formative in funzione del trasferimento delle conoscenze teoriche e operative in favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione	3
	Totale criterio 1	35
2. Gruppo di lavoro e organizzazione	Qualità del gruppo di lavoro, in termini di pertinenza e congruenza delle competenze nonché di esperienza delle risorse umane in relazione alle responsabilità e attività assegnate	20
	Modalità di trasferimento dei risultati e delle competenze alle strutture tecniche dell'amministrazione coinvolte nell'implementazione del Programma	3
	Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi	5
	Totale criterio 2	28
3. Rating di legalità	Possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante. In caso di consorzio o raggruppamento di imprese, il rating dev'essere posseduto da almeno una di esse	10
	Totale criterio 3	10

4. Il partecipante alla gara è una PMI oppure vi è almeno una PMI nel consorzio o di raggruppamento imprese partecipante	L'offerente è una micro, piccola o media impresa oppure, se l'offerente è un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo), almeno una di esse è una micro, piccola o media impresa	5
	Totale criterio 4	5
5. Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica (o equivalente)	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	2
	Totale criterio 5	2
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA		<u>80</u>
<u>OFFERTA ECONOMICA</u> (max 20 punti)		
Prezzo	Prezzo offerto per l'erogazione del servizio calcolato sulla base della formula sopra indicata	20
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA		<u>100</u>

6. L'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio e sub-criterio dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. La somma dei prodotti dati dal coefficiente attribuito a ciascun sub-criterio per il rispettivo punteggio massimo stabilito determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica.
7. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.
8. L'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto all'art. 32 d.lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi del medesimo art. 32 c. 8 nonché dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in legge 108/2020).
9. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, salve le segnalazioni alle Autorità competenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
10. Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
11. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti

conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

11. ONNICOMPRESIVITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Fermo restando che quanto indicato nel progetto di servizio relativamente al calcolo della spesa per l'acquisizione dello stesso ed, in particolare, nella tabella riportante i costi del personale, è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non è vincolante per l'Amministrazione, per gli offerenti o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo, il prezzo del servizio è calcolato a corpo e si intende accettato dall'aggiudicatario alle condizioni tutte del presente capitolato, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore, salvo quanto previsto al paragrafo n. 19 riguardo la revisione dei prezzi.

12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (di seguito CONSIP) ai sensi dell'art. 26, c. 1, legge 23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della suddetta legge
2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto alla Committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
3. Anche al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

13. GARANZIE

1. Sono richieste le garanzie previste dal d.lgs. 50/2016, in particolare:

a) la garanzia per l'anticipazione sul corrispettivo, nella misura del 20%, secondo quanto previsto all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

b) la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura, a corredo dell'offerta, nella misura e con le forme e condizioni previste all'art. 93 d.lgs. 50/2016

c) la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, nella misura e con le forme e condizioni previste all'art. 103 d.lgs. 50/2016, meglio precisate nel disciplinare di gara. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso articolo 103, comma 5

d) la garanzia per il pagamento del saldo, per l'importo e il tempo previsti all'art. 103, comma 6 d.lgs. 50/2016, secondo le medesime modalità previste per le altre garanzie nel disciplinare di gara.

2. Tutte le garanzie che l'appaltatore è tenuto a fornire devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa (approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), devono inoltre contenere le clausole previste al comma 4 degli artt. 93 e 103 (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile). Non saranno accettate polizze difformi da tali schemi-tipo o prive delle clausole contrattuali previste. La garanzia per l'anticipazione dovrà essere presentata in tempo utile a consentire all'amministrazione le verifiche necessarie per accettare la garanzia.

14. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

1. Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti che concorrono ai procedimenti amministrativi finalizzati all'assegnazione delle risorse finanziarie del PR. Il soggetto affidatario si impegna, altresì, ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del PR e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del PR. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

2. Il soggetto partecipante alla gara non potrà inoltre essere aggiudicatario del "servizio di

valutazione” del PR per il periodo 2021/2027. Qualora il medesimo concorrente risultasse aggiudicatario di ambedue i servizi, la Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare allo stesso il servizio il cui importo presunto a base di gara risulti maggiore e ad escludere detto aggiudicatario dalla graduatoria predisposta per l'affidamento del servizio di importo minore, aggiudicando quest'ultimo al concorrente che segue in graduatoria.

3. Per l'ammissione alla procedura d'appalto, i concorrenti devono sottoscrivere il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, allegato al disciplinare di gara, che regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del contratto e la successiva esecuzione dello stesso. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
4. Il soggetto aggiudicatario della gara è altresì tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33, disponibile alla seguente pagina del sito internet regionale: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf> /), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto (nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità).
5. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, TUTELA DEL LAVORO E DELLA PARITÀ' DI TRATTAMENTO

1. Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.
2. In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 sopra citato, per la parte di servizio che verrà svolta all'interno degli uffici regionali, la Committente provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dell'appaltatore, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (secondo il modello che sarà fornito dalla Committente).

3. Saranno, inoltre, fornite dalla Committente all'Appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.
4. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare alla Committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, c.8-bis d.lgs. 81/2008).
5. Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare (sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000) di rispettare il d.lgs. 81/2008 e le altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Committente potrà chiedere apposita documentazione per accertare la veridicità di tale dichiarazione.
6. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, c. 4 d.lgs. 50/2016). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti.
7. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
8. Per quanto riguarda eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'appaltatore alla committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.
9. L'aggiudicatario è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. In caso di accertata violazione di tale principio (segnalata dalle associazioni che tutelano i soggetti citati o di cui la

Committente sia venuta, in qualunque modo, a conoscenza) potrà essere applicata la penale prevista al paragrafo 21.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

17. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Il ricorso al subappalto è consentito secondo quanto previsto all'art. 105 d.lgs. 50/2016, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
2. Per i sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 citato, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e le eventuali modifiche di tali informazioni che intervengano nel corso del sub-contratto. Analogo obbligo grava sull'appaltatore per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto: i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutto quanto previsto all'art. 105 anche nei rapporti con i suoi subappaltatori, con le conseguenze e le responsabilità previste in detto articolo.

18. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, c. 12 d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto il RUP sottoporrà al Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" un piano delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, in linea con quanto previsto nel presente capitolato riguardo gli obblighi dell'appaltatore. Tale piano verrà comunicato all'appaltatore.

19. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27/01/2022, n. 4 convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2022, n. 25, è ammessa la revisione del prezzo del contratto, in aumento o in

diminuzione, qualora sia accertata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), superiore al 10% nel periodo compreso fra il mese/anno di stipulazione del contratto e il momento del pagamento del saldo annuale del corrispettivo. La revisione è consentita solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e si riferisce alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento nell'annualità considerata.

2. L'appaltatore può presentare formale motivata istanza di revisione in aumento del prezzo del contratto non prima di 24 mesi dall'inizio dell'esecuzione e comunque dopo che sia stata eseguita la parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016. La revisione può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione è concessa dal dirigente responsabile del contratto in seguito alla verifica dei presupposti suindicati.
3. La revisione del prezzo dell'appalto in diminuzione è disposta dal RUP qualora, dal confronto fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 10%, per la relativa eccedenza. Anche la revisione in diminuzione è applicabile non prima di 24 mesi e comunque successivamente all'esecuzione, da parte dell'appaltatore, della parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016. Il procedimento è preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo.

20. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:

a) **acconti:**

1) anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, nei termini previsti all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa prevista al paragrafo "Garanzie" del presente capitolato alle modalità e condizioni ivi indicate. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione (con gli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione) se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali

2) dopo l'esecuzione della parte di servizio necessario al recupero, da parte della Committente, dell'anticipazione sub 1), con periodicità semestrale sarà erogato fino a un massimo del 50% del corrispettivo riferito a ciascuna annualità, previa adozione dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016. Il SAL sarà emesso dalla Committente, dopo aver ricevuto dall'Appaltatore una relazione sulle attività svolte nel semestre e previa verifica sulla correttezza di quanto indicato e sull'effettivo svolgimento delle attività elencate. Per il secondo acconto, l'emissione del SAL è altresì subordinata alla presentazione di un rapporto annuale che dia sinteticamente

conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dall'art. 113-bis d.lgs. 50/2016, per consentire il rispetto dei quali l'appaltatore dovrà far pervenire la fattura entro 7 giorni dalla comunicazione del SAL (nel caso in cui la fattura preveda oltre i 7 giorni, i tempi di pagamento dovranno considerare il ritardo nell'emissione della stessa fattura). Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute così operate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

b) **saldo**: il saldo sarà erogato all'esito positivo della verifica di conformità del servizio, previa costituzione della garanzia per il pagamento del saldo prevista all'art. 103, c. 6 d.lgs. 50/2016, come indicato nel paragrafo 13 sulle garanzie. Il pagamento avverrà nei termini previsti all'art. 113-bis d.lgs. 50/2016.

2. Il corrispettivo relativo a ciascuna annualità sarà determinato in base alle percentuali sotto indicate da applicare all'importo di aggiudicazione (che corrisponde al valore del contratto), fatta salva l'applicazione dell'anticipazione del 20 per cento valore del contratto (sopra indicata):

% corrispettivo 2023 (anno 1)	% corrispettivo 2024 (anno 2)	% corrispettivo 2025 (anno 3)	% corrispettivo 2026 (anno 4)	% corrispettivo 2027 (anno 5)	% corrispettivo 2028 (anno 6)	% corrispettivo 2029 (anno 7)	% corrispettivo 2030 (anno 8)	% corrispettivo 2031 (anno 9)
15%	14%	13%	13%	13%	13%	9%	5%	5%

3. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione della documentazione antimafia e del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 c. 5 d.lgs. 50/2016). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale suindicato, si applica quanto previsto all'art. 30, c. 6 d.lgs. 50/2016.

4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002, comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

5. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010. Il contratto con l'appaltatore riporterà le clausole di tracciabilità e gli altri obblighi previsti dalla suddetta legge, anche nei rapporti fra appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

6. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i codici CIG e CUP, come previsto dall'art. 25, c. 3 del d.l. 66/2014 (convertito, con modificazioni, in l. 89/2014). Dovranno, altresì, riportare gli estremi della determinazione relativa all'impegno di spesa, che saranno forniti dalla Committente in sede di comunicazione di avvio di esecuzione del contratto (art. 56, c. 7 d.lgs. 118/2011).
7. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
8. Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato alla Committente secondo quanto previsto dalla citata legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
9. In caso di autorizzazione al subappalto, la Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13 d.lgs. 50/2016.

21. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento ed in via aggiuntiva rispetto ai controlli in corso di esecuzione del servizio, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto.
2. Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, si applicherà la procedura prevista al comma 3 dell'art. 108 citato.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali, ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016:
 - a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto al paragrafo 7), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;
 - d) in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge richiamati al paragrafo 15 in materia di sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro e della parità di trattamento, potrà essere applicata una penale di importo compreso fra l'1 per mille e l'1 per cento

dell'ammontare netto contrattuale, che il RUP quantificherà in base alla gravità dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'appaltatore.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, la Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui al paragrafo 13), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta dalla garanzia definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, nel caso specifico, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC.
9. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi degli articoli 113-bis, c. 4 e 108, c. 3 d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
10. La risoluzione del contratto sarà altresì disposta in caso di violazione del Patto di integrità e del codice di comportamento, come previsto nel paragrafo 14 dedicato agli obblighi anticorruzione.
11. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa il servizio secondo quanto disposto dall'art. 108, commi 5 e 8 d.lgs. 50/2016. Oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, l'appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti ed indiretti cagionati alla Committente.
12. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per

le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

22. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. La verifica di conformità del servizio espletato, ai sensi degli artt. 102 e 111 d.lgs. 50/2016, in considerazione della durata del contratto (che richiede la verifica di cospicua documentazione), avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la committente riceverà comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2014-2020 da parte della Commissione Europea, come previsto al paragrafo 9 del presente capitolato (art. 4, c. 6 d.lgs. 231/2002).
2. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'appaltatore risponde per la difformità delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciate dalla Committente prima che il certificato di conformità assuma carattere definitivo (art. 102, commi 3 e 5).
3. Quando il certificato di conformità del servizio diviene definitivo, è svincolata la garanzia prevista all'art. 106, c. 6 d.lgs. e al paragrafo 13 del presente capitolato.

23. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi previste all'art. 110 d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio di cui al presente capitolato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016

1. Si informano gli operatori economici che parteciperanno alla gara per l'affidamento del servizio che i dati personali forniti alla Regione Piemonte (direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Direzione della Giunta regionale, Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" per la fase di gara) saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati”), di seguito “GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi nell’ambito del quale vengono acquisiti:

- a) la gara d’appalto per individuare l’aggiudicatario del servizio di cui al presente capitolato d’appalto
- b) l’esecuzione del servizio, da parte dell’aggiudicatario della gara, a favore dell’Autorità di Gestione del PR-FESR 2021/2027.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti Europei n. 2021/1058 e 2021/1060 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antifimafia...”).

L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento dei dati sono i dirigenti responsabili delle seguenti strutture:

- a) Direzione della Giunta regionale, Settore “Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, per quanto concerne la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidatario del servizio e gli adempimenti correlati di competenza
- b) Direzione “Competitività del sistema regionale” quale Autorità di Gestione del PR-FESR 2021/2027 e Settore “Gestione amministrativa e finanziaria” di tale Direzione, per la fase esecutiva del contratto
- c) eventuali altre Direzioni regionali o Settori di tali Direzioni, che si avvalgano del servizio di assistenza tecnica, nella fase esecutiva del contratto.

Responsabili (esterni) del trattamento sono:

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2014-2020 della Regione Piemonte per gli anni 2018-2021
- Finpiemonte s.p.a. cui è affidata, con singole convenzioni, la gestione di bandi per agevolazioni alle imprese cofinanziati dal FESR
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale

In relazione alla presente procedura di affidamento, SCR-Piemonte s.p.a. è contitolare del trattamento dei dati.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno),

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del Programma che cofinanzia il contratto di assistenza tecnica (che coincide con la ricezione della lettera di chiusura del Programma, da parte degli organi competenti), come previsto nel Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, nell'ambito degli obblighi che gravano sull'Autorità di Gestione del PR-FESR o sull'Amministrazione committente:

- Commissione Europea
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- altre Direzioni regionali o altri settori della Direzione per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea potranno essere utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

26. NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE ISTRUZIONI

1. In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 28 del Reg. UE 679/2016. Al Responsabile esterno saranno fornite le seguenti istruzioni:

1) Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati:

- a) dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto ai controlli di I livello sulle procedure d'appalto poste in essere dagli Enti beneficiari di agevolazioni a valere sul PR-FESR 2014-2020
- b) eventuali dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto specialistico in riferimento a fattispecie concrete.

La documentazione inerente le attività oggetto del contratto d'appalto sopra citato, comprendente, eventualmente, dati personali, sarà messa a disposizione dai delegati del titolare, indicati al paragrafo 25, che si avvalgano del servizio dell'assistenza tecnica, mediante trasmissione con le tecnologie previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) o, eventualmente e nei casi consentiti, in modalità analogica oppure mediante possibilità di consultazione diretta presso la sede regionale.

Le tipologie di dati trattati (anche solo in via eventuale) sono le seguenti: dati personali e dati relativi a condanne penali e reati relativi a persone fisiche che rivestono particolari cariche nelle persone giuridiche o negli enti beneficiari di agevolazioni sul PR-FESR.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2) Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati sopra citati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili, questi ultimi saranno tenuti a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.), ivi compresa la tutela del diritto di difesa in caso di contenzioso. In entrambi i casi, i Responsabili provvederanno a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto, contenente l'attestazione che presso i Responsabili non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La presente nomina ha efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti derivante dal contratto succitato venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi dei Responsabili non fossero più erogati, anche il presente contratto cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, i Responsabili non saranno più legittimati a trattare i dati per conto del Titolare.

3) Istruzioni documentate art. 28 comma 3 Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti di dati personali che dovessero essere effettuati, ogni società componente l'ATI, in qualità di Responsabile del trattamento esterno dei dati, dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR. I Responsabili, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di - 32 -trattamento
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, - 33 -tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

4) Garanzie prestate dai Responsabili

I Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

I Responsabili garantiscono che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvalgono (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), i Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dai Responsabili esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto richiamato in premessa. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

5) Registro categorie di attività di trattamento

Ogni Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

6) Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale ai Responsabili a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui i Responsabili facciano effettivo ricorso a sub-responsabili, essi si impegnano a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

I Responsabili si impegnano, altresì, a stipulare specifici contratti o altri atti giuridici con i sub-responsabili, a mezzo dei quali i Responsabili descrivano analiticamente i loro compiti e impongano a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

I Responsabili, nei confronti del delegato del Titolare, mantengono la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegnano a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

I Responsabili informano il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7) Ulteriori garanzie

I Responsabili si impegnano altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, i Responsabili si impegnano a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto al precedente punto 6.

8) Obblighi di collaborazione

I Responsabili mettono a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, i Responsabili riconoscono al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il delegato del Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. I Responsabili saranno, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità

Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto dei Responsabili ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.

27. SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642).
3. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
4. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.
6. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

28. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, nel bando o nel documento disciplinare ovvero nel contratto, si applica la seguente normativa:
 - **Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)** e normativa di attuazione (Decreti ministeriali, Linee Guida di attuazione del Codice adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 ecc...)
 - **Direttiva 2014/24/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
 - **legge regionale 23/1/1984 n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione)**, per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
 - **Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)**, per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti

- **Regio Decreto 23/5/1924 n. 827** (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
- **Regolamento (UE) 2021/1058** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- **Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- **Programma Regionale (PR) del FESR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2027**
- **Decreto legislativo 9/10/2002 n. 231** (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 30/10/2014, n. 161, per quanto ancora applicabile
- **Legge 13/08/2010, n. 136** (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- il **codice civile**, in via residuale.

29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.